GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Lunedì, 11 aprile 2011

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2, l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: http://www.gurs.regione.sicilia.it accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 5 aprile 2011, n. 5.

Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale pag. 1

LEGGE 5 aprile 2011, n. 6.

Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali pag. 15

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 5 aprile 2011, n. 5.

Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale.

REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso

Capo I

Modifiche alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10

Art. 1.

Ambito di applicazione e principi generali

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni,

è sostituito dal seguente:

'1. L'attività amministrativa della Regione, degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché degli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge, dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e dai principi della normativa dell'Unione europea. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente

all'esercizio delle funzioni amministrative. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei predetti criteri e principi.'.

Art. 2.

Tempi di conclusione del procedimento

1. All'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

'2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 2 bis e 2 ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

2 bis. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all'articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.

- 2 ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2 bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all'articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento.
- 3. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti web delle singole amministrazioni.
- 4. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall'amministrazione procedente per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente.

4 bis. Nell'ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritardo. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituisce nuclei ispettivi interni.

4 ter. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4 quater costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4 quater. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento.'.

2. I provvedimenti di cui ai commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, nel testo modificato dal comma 1, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali il termine per la conclusione del procedimento è

di trenta giorni.

Art 3

Digitalizzazione della pubblica amministrazione regionale

- 1. L'art. 3 bis della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:
- '1. La Regione assicura la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione amministrativa in modalità digitale ed a tal fine si organizza ed agisce utilizzando, con le modalità più appropriate, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
- 2. In attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni (Codice per l'amministrazione digitale) l'Assessore regionale per l'economia predispone il "Piano per l'innovazione tecnologica della Regione" (PITRE), che è sottoposto, previo parere della Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, all'approvazione della Giunta regionale. Il relativo decreto del Presidente della Regione è emanato entro i successivi trenta giorni e trova applicazione nei confronti dell'amministrazione regionale e di quelle di cui all'art. 1.
- 3. Il Piano di cui al comma 2 contiene le fasi ed i tempi per la realizzazione degli interventi necessari alla digitalizzazione dell'amministrazione regionale secondo quanto previsto dal Codice per l'amministrazione digitale.
- 4. Il Piano di cui al comma 2 specifica la quantificazione degli eventuali oneri finanziari a carico dell'amministrazione regionale e le relative fonti di copertura previste dalla legislazione vigente. La mancata indicazione di quanto previsto dal presente comma comporta la nullità di tutte le obbligazioni discendenti dall'attuazione del predetto piano.
- 5. Al fine di realizzare la digitalizzazione dell'amministrazione regionale, in attuazione delle linee strategiche della Giunta regionale, al coordinamento dei sistemi informativi regionali di cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, afferiscono i compiti relativi all'indirizzo e coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi nazionali.
- Dalle disposizioni previste dal presente articolo non possono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.'.
- 2. Il Piano di cui al comma 2 dell'articolo 3 bis della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, come sostituito dal comma 1, è predisposto dall'Assessore regionale per l'economia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Conferenza di servizi

1. L'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 15. - 1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui gli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e succes-

sive modifiche ed integrazioni.

- Se il motivato dissenso di cui all'articolo 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, è espresso da un'amministrazione regionale o locale in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio artistico, della salute o dell'incolumità pubblica, l'amministrazione procedente, in caso di dissenso tra dipartimenti o uffici equiparati dell'amministrazione regionale, tra quest'ultima e un ente locale o un ente non territoriale o in caso di dissenso tra enti locali, entro dieci giorni rimette la decisione alla Giunta regionale.
- 3. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Regione valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un periodo non superiore a trenta giorni.".

Art. 5.

Attività consultiva e valutazioni tecniche

- 1. L'articolo 17 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
- "Art. 17 1. Fatte salve le disposizioni relative agli organi consultivi dello Stato dei quali l'amministrazione regionale può avvalersi, quando l'amministrazione procedente debba obbligatoriamente sentire un organo consultivo, questo deve trasmettere il proprio parere entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti o, in mancanza di apposite disposizioni, entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.
- Qualora l'organo consultivo formuli richieste istruttorie, il termine entro il quale il parere deve essere reso è sospeso fino alla ricezione dei chiarimenti, delle notizie, dei documenti e degli altri elementi richiesti dall'organo consultivo adito. Tali richieste istruttorie possono essere formulate una sola volta.
- 3. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo consultivo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai pareri obbligatori richiesti ad amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del paesaggio, del territorio e della

salute dei cittadini.

- 5. Qualora l'amministrazione procedente richieda pareri facoltativi, se questi non sono stati resi entro venti giorni dalla richiesta, l'amministrazione procede indipendentemente dall'acquisizione degli stessi anche se richiesti ad amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini. Ai pareri facoltativi si applica la disciplina di cui al comma 2.
- 6. Il mancato rispetto dei termini previsti nel presente articolo comporta l'obbligo per l'organo consultivo di trasmettere all'amministrazione richiedente una sintetica relazione sulle ragioni del mancato rispetto.
- 7. La mancata comunicazione, entro i termini di cui al presente articolo, del parere richiesto da parte dell'organo consultivo costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale ed assume, altresì, rilevanza agli effetti di cui al comma 4 quater dell'articolo 2.".

2. All'articolo 20, commi 1 e 2, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, la parola 'novanta' è sostituita dalla parola 'quarantacinque'.

Art. 6.

Disposizioni di adeguamento alla disciplina statale in tema di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

1. L'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 22 - 1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.".

Art. 7.

Adeguamento alla disciplina statale in tema di silenzio assenso e diritto di accesso

- 1. L'articolo 23 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
- "Art. 23 1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.".

2. L'articolo 25 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito

dal seguente:

- 'Art. 25 1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.".
- 3. All'articolo 31 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) il comma 1 è così sostituito: "1. È istituita, presso la Presidenza della Regione, la Commissione di garanzia per l'accesso ai documenti amministrativi.";
- b) al comma 4 dopo le parole "La Commissione" sono aggiunte le seguenti "adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni,".

Art. 8.

Modifiche ed abrogazioni di norme

1. Gli articoli 19, 26, 27, 28, 32, 34 e 35 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati.

2. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni le parole "commi 2 e 3" sono sostituite

dalle parole "commi 2, 2 bis e 2 ter".

3. Al comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "lire 10.000" sono sostituite dalle parole "euro 50,00".

Art. 9. Rubriche

1. All'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Ambito di applicazione e principi generali dell'attività amministrativa".

2. All'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Tempi di conclusione del procedimento".

3. All'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Motivazione del provvedimento".

4. All'articolo 3 bis della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Digitalizza-

zione della pubblica amministrazione regionale".

5. All'articolo 4 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Unità organizzative responsabili del procedimento".

6. All'articolo 5 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Responsabile del

procedimento".

7. All'articolo 6 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Compiti del responsabile del procedimento".

8. All'articolo 7 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Operatori non

responsabili del procedimento".

- 9. All'articolo 8 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Comunicazione di avvio del procedimento".
- 10. All'articolo 9 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento".
- 11. All'articolo 10 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Intervento nel procedimento".
- 12. All'articolo 11 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Diritti dei partecipanti al procedimento"
- 13. All'articolo 11 bis della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza".
- 14. All'articolo 12 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento finale".
- 15. All'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici".
- 16. All'articolo 14 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione".
- 17. All'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Conferenza di ser-
- 18. All'articolo 16 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Accordi tra pubbliche amministrazioni".
- 19. All'articolo 17 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Attività consultiva".
- 20. All'articolo 18 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Registro delle opere
- 21. All'articolo 20 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Valutazioni tecniche".
- 22. All'articolo 21 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Autocertificazione".
- 23. All'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)".
- All'articolo 23 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Silenzio assenso".
- 25. All'articolo 24 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Disposizioni sanzionatorie".

- 26. All'articolo 25 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Disciplina dei criteri e delle modalità di esercizio del diritto di accesso".
- 27. All'articolo 28 bis della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Diritto di accesso ai documenti amministrativi dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana".

28. All'articolo 29 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Pubblicità degli atti".

- 29. All'articolo 30 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Misure organizzative a garanzia del diritto di accesso".
- 30. All'articolo 31 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Commissione di garanzia per l'accesso ai documenti amministrativi".

31. All'articolo 33 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Identificabilità dei

dipendenti a contatto con gli utenti".

32. All'articolo 36 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Abrogazioni e modifiche di norme".

33. All'articolo 37 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Disposizione di rinvio".

34. All'articolo 38 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Disposizioni finali".

Capo II Sportello unico per le attività produttive (SUAP)

Art. 10.

Sportello unico per le attività produttive

1. L'articolo 36 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

'Art. 36 - Sportello unico per le attività produttive - 1. Al fine di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative connesse al sistema produttivo, i comuni esercitano le funzioni inerenti allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) garantendo piena attuazione alle disposizioni di cui all'art. 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed a quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'Assessore regionale per le attività produttive, nel quadro delle intese e degli accordi di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, previa concertazione con le associazioni rappresentative delle imprese, dei professionisti e degli enti locali, adotta con proprio decreto il disciplinare tecnico con il quale sono definite la modulistica unificata e la standardizzazione degli allegati per tutte le amministrazioni interessate.

3. Al fine dell'attivazione e dello svolgimento coordinato delle funzioni degli sportelli unici, l'Assessore regionale per le attività produttive promuove intese con i comuni e con gli altri soggetti pubblici coinvolti nei procedimenti, per la partecipazione degli sportelli unici istituiti nel territorio della Regione al portale "impresainungiorno" di cui all'articolo 38, comma 3, lettera d), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'Assessore regionale per le attività produttive promuove accordi e forme di coordinamento tra le pubbliche amministrazioni al fine di sostenere lo svolgimento delle

funzioni degli sportelli unici attraverso il miglioramento dell'assistenza e dei servizi alle imprese, la raccolta e la divulgazione delle informazioni e delle migliori pratiche.

5. La Regione provvede alla costituzione di un Comitato tecnico regionale, da istituirsi con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, per lo svolgimento di compiti di indirizzo, di monitoraggio ed impulso per la semplificazione burocratica, per la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese e per l'adeguamento alle prescrizioni in materia di funzionamento e di gestione telematica degli sportelli unici. Il Comitato è composto da rappresentanti degli enti locali territoriali, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria e imprenditoriali maggiormente rappresentative. Ai componenti del Comitato tecnico non è riconosciuta la corresponsione di alcun compenso. L'Assessore regionale per le attività produttive con decreto disciplina i compiti, la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato.".

2. Il comma 1 dell'art. 37 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"1. I procedimenti amministrativi in materia di esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni.".

Capo III

Disposizioni per la trasparenza, l'efficienza e l'informatizzazione della pubblica amministrazione e per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso

Art. 11.

Misurazione, valutazione e trasparenza della performance

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, perseguono il continuo miglioramento degli standard qualitativi ed economici dei servizi offerti nonché la crescita delle competenze professionali del personale attraverso l'utilizzo di strumenti di valorizzazione del merito e di metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa informati a principi meritocratici di selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione siciliana e gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, a decorrere dall'1 gennaio 2012, applicano ^{aj} propri sistemi di valutazione delle strutture e di misurazione della performance dei dipendenti, per quanto com-Patibili, i criteri ed i principi contenuti negli articoli 3, 4, 5 comma 2, 6, 7 comma 1, 8 , 9, 10, 11 e 15 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed ^{inte}grazioni, provvedendo ad adeguare con tempestività i Propri ordinamenti ed i contratti collettivi di lavoro.

3. Il Presidente della Regione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa delibera-Zione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, adotta apposito regolamento con il quale disciplinare, nell'ambito dell'ordinamento della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, le modalità attuative delle disposizioni e dei principi di cui ai commi 1 e 2 nonché le modalità di nomina, composizione e funzionamento dei soggetti preposti al processo di misurazione e valutazione della perfomance anche in deroga, ove necessario, alle disposizioni di legge regionali vigenti in materia.

Art. 12.

Trasparenza e pubblicità degli atti

1. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni sono tenuti, nell'utilizzo delle risorse dei Fondi strutturali dell'Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate loro assegnate, ad applicare le modalità e le procedure definite dal decreto previsto dall'articolo 14 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 21, 23 e 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, relative agli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti ammini-

strativi aventi effetto di pubblicità legale.

3. Tutti gli atti della pubblica amministrazione sono pubblici ed assumono valore legale dal momento del loro inserimento nei siti telematici degli enti, a tal fine opportunamente pubblicizzati.

4. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti intermedi di un procedimento in corso, la cui conoscenza possa

danneggiare le parti.

5. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sono stabilite le modalità di pubblicazione degli atti previsti dal comma 2 dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, nonché la data a partire dalla quale per tali atti la pubblicazione effettuata in forma cartacea non ha più effetto di pubblicità legale.

6. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni individuano, nei propri siti web, un'area nella quale sono inseriti il bilancio, la spesa per il personale, la ripartizione del fondo in materia di retribuzione accessoria, il peso degli aggregati di spesa sul totale, i curricula dei soggetti esterni alla pubblica amministrazione che abbiano incarichi di consulenza o di direzione di uffici, di servizi o

di dipartimenti.

7. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, conformandosi a disposizioni regolamentari da emanarsi, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno l'obbligo di rendere pubblici sui propri siti web, con collegamenti ipertestuali adeguati e con accessibilità diretta dalla pagina iniziale, tutte le unità organizzative comunque denominate con la precisazione analitica delle rispettive competenze. Hanno, altresì, l'obbligo di rendere disponibili, anche attraverso i propri siti web, i moduli ed i formulari necessari alla presentazione delle istanze, delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà nonché l'elenco della documentazione da presentare o da trasmettere insieme all'istanza, con l'indicazione dei casi in cui si applica la disciplina relativa al silenzio-assenso e alla segnalazione certificata di inizio di attività, precisandone i tempi e gli effetti.

Art. 13.

Rapporto annuale sul funzionamento dell'amministrazione

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, approva il rapporto annuale sul funzionamento dell'amministrazione, la cui predisposizione è curata dal dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale. Il rapporto individua gli incrementi di qualità del servizio reso ai cittadini ed alle associazioni, nonché le misure normative ed amministrative necessarie ad incrementarne la qualità.

Art. 14.

Adozione del manuale sul corretto utilizzo dello stemma della Regione

- 1. La Regione salvaguarda l'uso uniforme e l'identità visiva del proprio stemma, così come definito ed adottato con la legge regionale 28 luglio 1990, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni e dal decreto del Presidente della Regione 26 marzo 1991, n. 37, con l'obiettivo di assicurare, all'interno ed all'esterno dell'amministrazione regionale, un'immagine coordinata, univoca e trasparente della sua organizzazione.
- 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica cura la predisposizione, per le finalità di cui al comma 1, di un manuale recante le norme ed i criteri fondamentali per il rispetto ed il corretto ed uniforme utilizzo dello stemma della Regione, inteso come marchio della Regione, in riferimento al sistema di identità visiva della Sicilia concernente i colori istituzionali, i caratteri di stampa, la modulistica, la segnaletica, la presenza in fiere e tutte le ulteriori molteplici modalità di impiego.

Art. 15.

Azioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso

1. La Regione, le Province, i Comuni e gli altri enti di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, in osservanza delle previsioni contenute nel "Codice antimafia e anticorruzione della pubblica amministrazione" adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 514 del 4 dicembre 2009, per contrastare il rischio di diffusione della corruzione e di infiltrazioni di tipo mafioso, svolgono una attività di prevenzione, informazione e formazione del proprio personale, in particolare nei settori degli appalti, dell'urbanistica e dell'edilizia nonché ogni altra azione utile per il raggiungimento delle finalità predette.

TITOLO II

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale. Disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale, di patrocinio legale e di procedimento amministrativo in materia di concessione edilizia

Art. 16.

Riordino e semplificazione normativa e dei procedimenti amministrativi

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Governo della Regione presenta uno o più disegni di legge per la semplificazione, il riassetto normativo e l'eventuale coordina-

mento delle leggi regionali tra loro e rispetto alle leggi statali, predisposti in coerenza ai seguenti principi:

a) abrogazione espressa delle norme regionali già tacitamente abrogate o, comunque, prive di efficacia;

b) attuazione del coordinamento tra le norme e semplificazione del testo delle disposizioni;

- c) individuazione, previa attività ricognitoria espletata per ambiti settoriali, delle disposizioni che operano un rinvio statico alla normativa statale e trasformazione del rinvio in dinamico, ove necessario;
- d) semplificazione delle disposizioni di legge attraverso un linguaggio normativo adeguatamente chiaro e trasparente;
- e) attuazione di una progressiva delegificazione nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge.
- 2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 8, dopo le parole "entro il 31 gennaio di ogni anno" sono inserite le parole ", su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, da formularsi entro il 30 settembre di ogni anno,".
- 3. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 8, è sostituito dal seguente: "Alla delegificazione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 1 si provvede tramite regolamenti da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della relativa legge, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e, ove necessario, la Conferenza Regione-Autonomie locali, le organizzazioni sindacali e/o di categoria e previo parere delle Commissioni parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana competenti nella materia oggetto del singolo procedimento.".

Art. 17.

Responsabilità dirigenziale

- 1. L'articolo 10 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è così modificato:
- a) alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "Su richiesta del Presidente della Regione o dell'Assessore regionale competente, i dirigenti riferiscono direttamente sull'attività svolta nei settori di competenza. Il Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente possono disporre in ogni tempo accertamenti e ispezioni sull'attività dei dirigenti, anche al fine della verifica dell'adempimento delle direttive impartite.".
- 2. L'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, è così modificato:
- a) alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "Gli organi di governo competenti per ciascun ramo di amministrazione definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, disponendo, ove occorra, gli opportuni accertamenti anche ispettivi.";
- b) alla fine del comma 4 è aggiunto il seguente periodo: "È fatto obbligo ai dirigenti di attuare le direttive generali impartite dagli organi di governo competenti per

ciascun ramo di amministrazione e di riferire agli stessi annualmente e tutte le volte che ne siano richiesti sull'attività svolta, con riferimento specifico al rispetto delle predette direttive.".

Art. 18.

Patrocinio legale

1. Nei casi in cui non sia obbligatorio il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, l'amministrazione regionale può essere rappresentata e difesa in giudizio da personale con qualifica non inferiore a funzionario direttivo, iscritto all'albo degli avvocati ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, lettera b) del Regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 19.

Modifiche in materia di procedimento per il rilascio della concessione edilizia

- 1. Allo scopo di favorire lo snellimento e l'accelerazione del procedimento amministrativo per il rilascio della concessione edilizia, la commissione edilizia comunale è soppressa.
- 2. In materia di procedure per il rilascio della concessione edilizia resta salvo quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, che è così modificato:
- a) al comma 1 le parole "entro sessanta giorni" sono sostituite dalle parole "entro venti giorni";
- b) al comma 2 le parole "centoventi giorni" sono sostituite dalle parole "settantacinque giorni";
 c) al comma 3 sono soppresse le parole "inoltrando-
- c) al comma 3 sono soppresse le parole "inoltrandola alla commissione edilizia comunale per l'espressione del parere di competenza, che deve essere reso nei successivi quarantacinque giorni.";
 - d) al comma 4 il secondo periodo è soppresso;
- e) al comma 5 le parole "entro centoventi giorni" sono sostituite dalle parole "entro settantacinque giorni".

TITOLO III Disposizioni finali

Art. 20.

Misure di contenimento della spesa

1. Le misure di contenimento della spesa previste dall'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, si applicano anche agli enti locali e agli enti ed organismi dagli stessi controllati.

Art. 21.

Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica

1. Dopo l'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente articolo:

"Art. 22 bis - Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica - 1. I comuni e le province, ai sensi della vigente normativa e nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica in economia o mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;

- c) società a capitale interamente pubblico.
- 2. Lo scopo delle istituzioni previste alla lettera a) del comma 1 è limitato alla gestione esclusiva di singoli servizi sociali per ciascun settore.".
- 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni e le province adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente articolo.

Art. 22.

Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2001, n. 4

- 1. Al comma 4 dell'articolo 2, della legge regionale 30 aprile 2001, n. 4, le parole: "I componenti del consiglio di amministrazione del Centro regionale 'Hellen Keller' durano in carica tre anni e possono essere riconfermati." sono soppresse.
- 2. Al comma 2 dell'articolo 6, della legge regionale 30 aprile 2001, n. 4, le parole: "I componenti del consiglio di amministrazione della stamperia regionale Braille durano in carica tre anni e possono essere riconfermati." sono soppresse.

Art. 23.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 24.

Ufficio di Bruxelles

- 1. Al comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la parola "documentazione" è soppressa la parola "e"; b) dopo le parole "Ufficio della segreteria di Giunta" sono aggiunte le parole "e l'Ufficio di Bruxelles.".
- 2. Alla rubrica "Presidenza della Regione" della tabella 'A' allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, come sostituita dall'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, le parole "Dipartimento regionale di Bruxelles e degli affari extraregionali." sono sostituite dalle parole "Dipartimento regionale degli affari extraregionali.".
- 3. All'Ufficio di Bruxelles, istituito ai sensi del comma 1, spettano le funzioni ed i compiti già assegnati, ai sensi del decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12, al Servizio 1 Sede di Bruxelles del Dipartimento regionale di Bruxelles e degli affari extraregionali.
- 4. All'Ufficio di Bruxelles non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.
- 5. Le disposizioni per l'attuazione del presente articolo sono adottate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di giunta, su proposta dell'assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica.

Art. 25.

Attività e servizi relativi all'area info-telematica

1. Presso l'Amministrazione regionale alla direzione di tutte le attività e servizi relativi all'area info-telematica provvede il dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, Ragioneria generale della Regione, dell'Assessorato regionale dell'economia.

Art. 26.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 aprile 2011.

Assessore regionale per le attività produttive Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica Assessore regionale per l'economia

Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità

Assessore regionale per l'istruzione la formazione professionale

LOMBARDO VENTURI

CHINNICI ARMAO

RUSSO

CENTORRINO

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invaria-ti il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:

L'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota risulta il seguente:

«1. L'attività amministrativa della Regione, degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché degli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge, dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e dai principi della normativa dell'Unione europea. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei predetti criteri e principi.

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo

che la legge disponga diversamente.

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.».

Nota all'art. 2, comma 1:

L'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota risulta il seguente:

«1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un prov-

vedimento espresso.

2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 2 bis e 2 ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

2 bis. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all'articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.

2 ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedi mento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indican nel comma 2 bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all'articolo I possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attra-

verso i siti web delle singole amministrazioni.

4. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall'amministrazione procedente per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente.

4 bis. Nell'ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritardo. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituisce nuclei ispettivi

4 ter. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4 quater costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4 quater. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento.».

Nota all'art. 5, comma 2:

L'art. 20 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.", per effetto delle modifiche apportate dal comma

che si annota risulta il seguente: «1. Qualora per l'adozione di un provvedimento si renda necessaria, per espressa disposizione normativa, l'acquisizione di valutazioni tecniche di speciali organi ed enti e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza della amministrazione procedente nei termini previsti dalle disposizioni normative o, in mancanza di esse, entro quarantacinque giorni dal ricevimento delle richieste, il responsabile del procedimento deve richiedere le valutazioni tecniche necessarie ad altri organi dell'amministrazione pubblica e ad enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì qualora l'organo od ente adito abbia rappresentato all'amministrazione procedente, per una sola volta, esigenze istruttorie e le valutazioni temiche non siano state fornite entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle notizie, documentazioni ed elementi richiesti.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le valutazioni che debbono essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute del cittadino.».

Nota all'art. 7, comma 3:

L'art. 31 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19 recante "Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.", per effetto delle modifiche apportate dal comma

che si annota risulta il seguente:

«1. È istituita, presso la Presidenza della Regione, la Commissione di garanzia per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale. Essa è presieduta dal Presidente della Regione o da un assessore appositamente delegato ed è composta da tredici componenti, dei quali cinque deputati all'Assemblea regionale siciliana designati dalla stessa assemblea regionale, tre fra i professori di ruolo delle università degli studi siciliane in materie giuridico-amministrative, designati dai rispettivi senati accademici, cinque fra funzionari dell'Amministrazione regionale con qualifica

non inferiore a dirigente superiore, eletti dai dipendenti regionali con le stesse modalità di elezione dei consigli di direzione.

3. La commissione è rinnovata ogni cinque anni. Per i componenti deputati all'Assemblea regionale siciliana si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato della stessa

Assemblea nel corso del quinquennio.
4. La commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni vigila sull'osservanza della presente legge; svolge attività di studio; rende pareri alle amministrazioni interessate; formula raccomandazioni e riferisce annualmente all'Assemblea regionale siciliana sull'applicazione della presente legge; formula proposte di modifiche legislative o regolamentari atte ad assicurare l'effettività del diritto di accesso.

5. Tutti i soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a comunicare alla commissione, nel termine assegnato, le informazioni e i documenti

da essa richiesti.».

Nota all'art. 8, comma 2:

L'art. 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19, recante "Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota risulta il seguente:

«1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del pro-

cedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

a) l'annimistrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
e) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo
2, commi 2, 2 bis e 2 ter, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

f) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazio-

ne della relativa istanza.

3. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'ammini-strazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è pre-

vista.».

Nota all'art. 8, comma 3:

l'art. 33 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19, recante "Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota risulta il seguente:

«1. Tutti i dipendenti dei soggetti di cui all'art. 1 addetti a servizi che importano diretti contatti con gli utenti devono essere imme-

diatamente identificabili.

2. I soggetti di cui all'art. 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determinano, in conformità dei rispet-tivi ordinamenti, le modalità ed i criteri per l'identificazione di cui al presente articolo.

3. Il dipendente che si sottragga all'identificazione, salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari generali, è assoggettato ad una sanzione pecuniaria amministrativa di *euro 50,00* per ogni giornata in cui non sia stata possibile l'identificazione.».

Nota all'art. 10, comma 2:

L'art. 37 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota risulta il seguente:

*Procedimento amministrativo. - 1. I procedimenti amministrativi in materia di esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformadone ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.

160 e successive modifiche ed integrazioni.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il de d'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per l'industria e l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'ari Assessore regionale pei la cooperazione, li ambiti territoriali entre e la pesca, delibera i criteri generali e gli ambiti territoriali entre entro cui i comuni devono attenersi nell'individuazione delle aree.

3. I comuni nell'individuazione delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ai sensi dell'articolo 2 del suddetto decreto, sono tenuti a rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, dei piani territoriali sovracomunali e dei piani regolatori dei con-

sorzi per le aree di sviluppo industriale, se vigenti. 4. Ove, secondo quanto stabilito dalla medesima disposizione, sia necessario approvare una variante, si applica la vigente legislazione regionale in materia. L'approvazione della variante da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente avviene entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di presentazione della variante all'amministrazione regionale. Ove l'Assessorato non si pronunci entro i quarantacinque giorni la variante si intende approvata. Il decorso del termine può essere sospeso una sola volta in presenza di una richiesta di chiarimenti da parte dell'Assessorato. La sospensione non può in nessun caso superare i quindici giorni, trascorsi i quali il termine riprende a decorrere.

5. I comuni sprovvisti di piano regolatore generale devono conformarsi alle previsioni dello schema di massima del piano regolatore generale di cui al comma 7, dell'articolo 3, della legge regionale 30

aprile 1991, n. 15.

6. Alla conferenza di servizi di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, partecipa un rappresentante dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Acquisito il consenso dell'Assessorato in sede di conferenza, sulla proposta di variante si pronuncia in via definitiva il consiglio comunale.

Nota all'art. 11, commi 1, 2 e 3:

L'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", così dispone:

«Finalità ed ambito di applicazione. – 1. Le disposizioni della pre-

sente legge disciplinano degli l'organizzazione dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza dell'Amministrazione regionale in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei paesi della Comunità europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva del personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli

di finanza pubblica regionale;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sostituendo al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Consiglio dei Ministri rispettivamente il Presidente

della Regione e la Giunta regionale.

3. Gli enti di cui al comma 1 si adeguano anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano al regime giuridico di cui al presente Titolo adottando appositi regolamenti di organizzazione secondo le procedure di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e all'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2. Per i rimanenti enti pubblici non economici il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'emanazione dell'appo-sito regolamento tipo. I suddetti regolamenti sono trasmessi alla Presidenza della Regione che ne cura la raccolta e la pubblicazione.

4. Al fine di assicurare la funzionalità dell'ordinamento finanziario e contabile ai tempi di attuazione della riforma dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza, gli enti pubblici di cui al comma 1, che applicano le disposizioni del Regolamento di contabilità approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, continuano ad osservare detta normativa per l'esercizio 2004.».

Note all'art. 11, comma 2:

Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 15 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.", cosi, rispettivamente, dispongono:

«Art. 3 Principi generali. - 1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del meri-

to e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle

risorse impiegate per il loro perseguimento.

2. Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo modalità conformi alle direttive impartite dalla Commissione di cui all'articolo 13.

3. Le amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance.

- 4. Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.
- 5. Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo è condizione necessaria per l'erogazione di premi legati al merito ed alla perfor-
- 6. Fermo quanto previsto dall' articolo 13, dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

«Art. 4. Ciclo di gestione della performance. - 1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 3, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance.

2. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguen-

ti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politicoamministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.».
- «Art. 5. Obiettivi e indicatori. 1. Gli obiettivi sono programmati su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con quelli di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.

2. Gli obiettivi sono:

- a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
 - b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
- c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
- d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
- e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
- f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
- g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.» «Art. 6. Monitoraggio della performance. - 1. Gli organi di indirizzo politico-amministrativo, con il supporto dei dirigenti, verificano l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 5 durante il periodo di riferimento e propongono, ove necessario, interventi correttivi in corso di esercizio.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli organi di indirizzo politicoamministrativo si avvalgono delle risultanze dei sistemi di controllo di gestione presenti nell'amministrazione.».

- «Art. 7. Sistema di misurazione e valutazione della performance. - 1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della perfor-
- 2. La funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta:

a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera e), del medesimo articolo;

b) dalla Commissione di cui all'articolo 13 ai sensi del comma 6

del medesimo articolo;

c) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 16 e 17, comma 1, lettera e-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati dagli articoli 38 e 39 del presente decreto.

3. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1, individua, secondo le direttive adottate dalla Commissione di cui all'articolo 13, secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo:

a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, in conformità alle disposizioni del presente decreto;

b) le procedure di conciliazione relative all'applicazione del

sistema di misurazione e valutazione della performance; c) le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di con-

trollo esistenti; d) le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di

programmazione finanziaria e di bilancio. «Art. 8. Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa. - 1. Il Sistema di misurazione e valutazione della per-

formance organizzativa concerne: a) l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale

dei bisogni della collettività;

b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;

c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle

attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;

d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;

e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;

- f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
- g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati; h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.».
- «Art. 9. Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale. - 1. La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità è collegata:

a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzati-

vo di diretta responsabilità;

b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;

- c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate:
- d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.
- 2. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla performance individuale del personale sono effettuate sulla base del sistema di cui all'articolo 7 e collegate:
- a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
 b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.

3. Nella valutazione di performance individuale non sono consi derati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale.'

- «Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla performance. - 1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente:
- a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performan-ce dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono immediatamente trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 13 e al

Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite all'interno nel Piano della performance.

4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della performance contiene la direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 14 del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.».

«Art. 11. Trasparenza. - 1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

 Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13;

b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima tra-sparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance. 4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle

tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali.

5. Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,

e di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.».
«Art. 15. Responsabilità dell'organo di indirizzo politico-amministrativo. – 1. L'organo di indirizzo politico-amministrativo pro-muove la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità.

2. L'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna

amministrazione:

 emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici; b) definisce in collaborazione con i vertici dell'amministrazione il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b);

c) verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici; d) definisce il Programma triennale per la trasparenza e l'integridi cui all'articolo 11, nonché gli eventuali aggiornamenti annuali.».

Note all'art. 12, comma 1, 2, 6 e 7:

Per l'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 vedi Nota all'art. 1, comma 1.

Nota all'art. 12, comma 1:

Cart. 14 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività non-the in materia di processo civile.", così dispone:

"Tasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari

del Rondo per le aree sottoutilizzate. – 1. Per prevenire l'indebito utilizzo delle risorse stanziate nell'ambito della programmazione unitadella risorse stanziate nell'ambito della proglama della politica regionale per il periodo 2007-2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri

interessati, sono definite le modalità e le procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui Fondi strutturali comunitari e sul fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all' articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute, nell'utilizzo delle risorse dei predetti Fondi loro assegnate, ad applicare le modalità e le procedure definite dal decreto di cui al periodo precedente.».

Nota all'art. 12, commi 2 e 5:

Gli articoli 21, 23 e 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.", così, rispettivamen-

«Art. 21. Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale. - 1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale

1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano, per via telematica e secondo i criteri e le modalità individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, i dati di cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, che li pubblica nel proprio sito istituzionale. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della per-

formance individuale dei dirigenti.

2. Al comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007,

n. 244, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) obbligo, per la singola amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l'incarico medesimo secondo i principi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell'atto di conferimento, dei requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito».

3. Il termine di cui all'alinea del comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è differito fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.».

«Art. 23. Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per l'adozione dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico. - 1. Le amministrazioni pubbliche statali, individuati nel proprio ambito gli uffici che provvedono con maggiore tempestività ed efficacia all'adozione di provvedimenti o all'erogazione di servizi, che assicurano il contenimento dei costi di erogazione delle prestazioni, che offrono i servizi di competenza con modalità tali da ridurre significativamente il contenzioso e che assicurano il più alto grado di soddisfazione degli utenti, adottano le opportune misure al fine di garantire la diffusione delle relative buone prassi tra gli altri uffici

2. Le prassi individuate ai sensi del comma 1 sono pubblicate nei siti telematici istituzionali di ciascuna amministrazione e comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della

funzione pubblica.

3. L'elaborazione e la diffusione delle buone prassi sono consi-

derate ai fini della valutazione dei dirigenti e del personale.

4. In sede di Conferenza unificata, di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono conclusi accordi tra lo Stato, le regioni e gli enti locali per l'individuazione e la diffusione di buone prassi per le funzioni e i servizi degli enti territoriali.

5. Al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dal 1º gennaio 2009 ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale, nel proprio sito internet o con altre forme idonee:

a) un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato «indicatore di tempestività dei pagamenti»;

b) i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

6. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione dell'obbligo informativo di cui al comma 5, lettera a), avuto riguardo all'individuazione dei tempi medi ponderati di pagamento con riferimento, in particolare, alle tipologie contrattuali, ai termini contrattualmente stabiliti e all'importo dei pagamenti.

«Art. 32. Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea. – 1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e

degli enti pubblici obbligati.

2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed

enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.

4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di acces-

so ai siti di cui al medesimo comma 1.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell' articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge

7. È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».

Note all'art. 14, comma 1:

- La legge regionale 28 luglio 1990, n. 12, reca "Definizione ed adozione dello stemma e del gonfalone della Regione siciliana.»ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 4 agosto 1990, n. 37.

Il D.P.Reg. 26 marzo 1991, n. 37, reca "Regolamento di esecuzione della legge regionale 28 luglio 1990, n. 12, concernente definizione ed adozione dello stemma e del gonfalone della Regione siciliana." ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 15 giugno 1991, n. 31.

Nota all'art. 15, comma 1:

Per l'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 10 vedi Nota all'art. 1, comma 1.

Nota all'art. 16, commi 2 e 3:

L'art. 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 8, recante "Norme per la semplificazione amministrativa.", per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano risulta il seguente:

«Delegificazione per finalità di semplificazione dei procedimenti amministrativi. – 1. La Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pub-blica, da formularsi entro il 30 settembre di ogni anno, presenta all'Assemblea regionale un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, indicando i criteri per la sua attuazione ed individuando i procedimenti oggetto della disciplina. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Alla delegificazione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 1 si provvede tramite regolamenti da emanarsi entro sei mesi

dalla data di entrata in vigore della relativa legge, con decreto del

Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubbli ca, sentito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione sici-liana e, ove necessario, la Conferenza Regione-Autonomie locali, le organizzazioni sindacali e/o di categoria e previo parere delle Commissioni parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana compe tenti nella materia oggetto del singolo procedimento. Le Commissioni rendono il loro parere entro trenta giorni dalla richiesta; decorse tale termine il regolamento può essere adottato anche in mancanza

3. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano ai seguenti cri-

teri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni e strutture intervenienti;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra

loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività:

e) eliminazione o riduzione dei certificati richiesti ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità;

f) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e

contabili;

g) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti di funzioni, anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale;

h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifi-

ca e controllo:

i) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili;

I) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni per una difforme disciplina settoriale;

m) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali

dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

n) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo;

o) individuazione della struttura competente per l'istruttoria, nonché dell'organo politico o del dirigente competente all'adozione

del provvedimento finale;

p) adeguamento delle fasi e degli adempimenti procedimentali

alle nuove tecnologie informatiche e telematiche.

4. I regolamenti di cui al comma 2 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

 La Giunta regionale individua la struttura competente a compiere gli accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nelle deliberazioni di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi ed a formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

Nota all'art. 17, comma 1:

L'art. 10 della della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota risulta il seguente:

«Responsabilità dirigenziale. - 1. Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare i dirigenti

sono responsabili:

a) dei risultati dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti;

b) della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi stabiliti dall'organo politico e relativi al rendimento ed ai risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;

c) delle decisioni organizzative e della gestione del personale loro assegnato;

d) dell'osservanza dei termini e delle norme sui procedimenti

amministrativi.

2. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano ai dirigenti delle strutture di massima dimensione una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Su richiesta del Presidente della Regione o dell'Assessore regionale competente, i dirigenti riferiscono direttamente sull'attività svolta nei settori di competenza. Il Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente possono disporre in ogni tempo accertamenti e ispezioni sull'attività dei dirigenti, anche al fine della verifica dell'adempimento delle direttive impartite.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, allorché accerti i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione od il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie che sono determinati dal sistema complessivo dei controlli interni, in coerenza a quanto disposto dall'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dispone la revoca dell'incarico, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni ed ai risultati e la destinazione nei successivi sessanta

giorni a diverso incarico.

4. Nell'ipotesi di grave e/o reiterata inosservanza delle direttive generali ovvero in caso di specifica responsabilità per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, previa contestazione e contraddittorio con il responsabile di livello dirigenziale interessato, la Giunta regionale può disporre:

a) l'esclusione dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato per un periodo non

inferiore a due anni;

b) il recesso secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.».

Nota all'art. 18, comma 1:

L'art. 3 del R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, recante "Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore.", così dispone:

«L'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore è incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime, di giornalista professionista, di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi o di incaricato di gestioni esattoriali.

È anche incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, della Banca d'Italia, della lista civile, del gran magistero degli ordini cavallereschi, dei Senato, della Camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o

vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.

È infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario.

Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma:

a) i professori e gli assistenti delle università e degli altri istituti superiori ed i professori degli istituti secondari dello Stato;

b) gli avvocati ed i procuratori degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera. Essi sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo.».

Nota all'art. 19, comma 2:

L'art. 2 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, recante "Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota risulta il seguente:

«Procedure per il rilascio delle concessioni edilizie. – 1. I comuni sono tenuti a rilasciare il certificato di destinazione urbanistica di immobili entro venti giorni dal ricevimento della richiesta dell'interessato.

2. L'ufficio comunale competente, all'atto della presentazione della domanda di concessione edilizia, rilascia una certificazione di nicevimento, comunicando all'interessato il nome del responsabile del procedimento. Eventuali integrazioni documentali devono essere richieste dall'ufficio nei successivi trenta giorni. In questo caso il termine di settantacinque giorni di cui al comma 5 decorre dalla data di integrazione dei documenti.

3. Il responsabile del procedimento, entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda o di integrazione della documentazione, formula una proposta motivata di provvedimento.

 Il sindaco adotta il provvedimento finale entro i successivi trenta giorni. 5. La domanda di concessione edilizia si intende accolta qualora entro settantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza, attestato con le modalità di cui al comma 2, non venga comunicato all'interessato il provvedimento motivato di diniego.

6. Il titolare della concessione edilizia assentita con le modalità di cui al comma 5 può iniziare i lavori dandone comunicazione al sindaco, previo versamento al Comune degli oneri concessori, calcolati in via provvisoria in base alla perizia di cui al comma 7, e salvo conguaglio, sulla base delle determinazioni degli uffici comunali.

7. Per quanto previsto al comma 5, prima dell'inizio dei lavori il progettista deve inoltrare al sindaco una perizia giurata che asseveri la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie e l'ammontare del contributo concessorio dovuto in base alla

normativa vigente.

8. Nei casi di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, gli uffici e gli organi del comune devono ugualmente completare l'esame delle domande di concessione edilizia entro trenta giorni dalla comunicazione dell'inizio dei lavori. Qualora venga accertata la mancanza dei requisiti per il rilascio della concessione, il sindaco provvede all'annullamento o revoca della concessione assentita ai sensi del comma 5 e compie gli atti necessari a far valere le eventuali responsabilità penali, civili, amministrative e disciplinari di quanti abbiano concorso a determinare l'applicazione delle richiamate disposizioni.

9. Le autorizzazioni, pareri o nulla-osta relativi alle opere oggetto della concessione edilizia, di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, devono essere resi nei termini previsti dai relativi ordinamenti, ed in ogni caso nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. I termini decorrono indipendentemente l'uno dall'altro, nonché dai ter-

mini per il rilascio della concessione edilizia.

10. È abrogato l'articolo 38 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.».

Nota all'art. 20, comma 1:

L'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.", così dispone:

«Misure di contenimento della spesa del settore pubblico regionale.

- I. I compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie ed ospedaliere nonché per le aziende ospedaliere universitarie, non possono superare l'importo omnicomprensivo di 50.000 euro annui per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, previa delibera di Giunta, sono individuate, in base a criteri di funzionalità e territorialità, tre fasce entro le quali classificare gli organismi di cui al comma 1 e determinati, nei limiti previsti dal medesimo comma 1, i compensi da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e controllo. Tali compensi devono essere comprensivi di eventuali benefit usufruiti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di

entrata in vigore della presente legge.

4. Gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie ed ospedaliere e delle aziende ospedaliere universitarie, qualora corrispondano compensi superiori al limite fissato dal comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adeguano i propri statuti e regolamenti alle limitazioni previste. Le Amministrazioni che svolgono funzioni di tutela e vigilanza sui predetti enti e società adottano i consequenziali atti.

5. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con quan-

to previsto dal comma 1.

6. È fatto divieto agli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, di adottare provvedimenti di incremento dei compensi degli organi di amministrazione e di controllo, ancorché originariamente determinati entro il predetto limite di 50.000 euro per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo.

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge gli amministratori degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, che per tre esercizi finanziari abbiano conseguito perdite o abbiano registrato un progressivo peggioramento dei conti sono decaduti di diritto. Per l'esercizio finanziario 2010 gli anni di riferimento si intendono il triennio 2007/2009.».

Nota all'art. 22, comma 1:

L'art. 2 della legge regionale 30 aprile 2001, n. 4, recante "Norme a sostegno dell'attività del Consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi. Istituzione del centro "Helen Keller" di Messina. Incremento della produzione della stamperia regionale Braille di Catania.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota risulta il

«1. L'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato a concedere al consiglio di amministrazione del Centro regionale "Helen Keller" dell'Unione italiana ciechi operante in Sicilia, il contributo per le spese di primo impianto ed il contributo annuo di gestione di cui all'articolo 8, comma 1, vincolato alle funzioni di cui all'articolo 1.

2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 avviene sulla base del preventivo di spesa presentato all'Assessorato regionale degli enti locali dal consiglio di amministrazione del Centro regionale "Helen Keller". Dell'impiego della somma erogata il consiglio di amministrazione del Centro è tenuto a presentare apposito rendiconto annuale all'Assessorato regionale degli enti locali

3. (comma abrogato)

4. La gestione del Centro regionale "Helen Keller" è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da cinque membri di cui quattro designati dal Consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi ed uno designato dall'Assessorato regionale degli enti locali.

5. Le funzioni di controllo della gestione e della contabilità del Centro regionale "Helen Keller" sono esercitate da un collegio di tre revisori dei conti iscritti all'Albo dei revisori dei conti nominati rispettivamente dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con funzioni di presidente, dall'Assessore regionale per gli enti locali e dall'Assessore regionale per la sanità. I componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. I compensi da corrispondere ai componenti del collegio dei revisori dei conti, secondo le relative tariffe professionali, sono a carico dell'Unione italiana ciechi.».

Nota all'art. 22, comma 2:

L'art. 6 della della legge regionale 30 aprile 2001, n. 4, recante "Norme a sostegno dell'attività del Consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi. Istituzione del centro "Helen Keller" di Messina. Incremento della produzione della stamperia regionale Braille di Catania.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota risulta il seguente:

1. La stamperia regionale Braille, oltre a volumi in caratteri Braille, può produrre materiale tiflotecnico, tiflodidattico e libri con caratteri ingranditi per ipovedenti e ogni altro materiale didattico, anche informatico, che può servire per l'inserimento scolastico e l'integrazione sociale dei minorati della vista.

2. La gestione della stamperia regionale Braille è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da cinque membri di cui quattro designati dall'Unione italiana ciechi ed uno designato dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

3. Le funzioni di controllo della gestione e della contabilità della stamperia regionale Braille sono esercitate da un collegio di tre revisori dei conti iscritti all'Albo dei revisori dei conti nominati rispettivamente uno dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con funzioni di presidente e due dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. I componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. I compensi da corrispondere ai componenti del collegio dei revisori dei conti, secondo le relative tariffe professionali, sono a carico dell'Unione italiana ciechi.".

Nota all'art. 24, comma 1:

L'art. 58 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota risulta il seguente:

«Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione. – 1.

(comma abrogato).

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le rispettive competenze attribuite dalla normativa vigente, costituiscono uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione esclusivamente l'Ufficio di rappresentanza e del cerimoniale, l'Ufficio stampa e documentazione l'Ufficio della segreteria di Giunta e l'Ufficio di Bruxelles; le spese per il funzionamento dei predetti Uffici gravano sulla corrispondente rubrica dell'Amministrazione Presidenza.

3. Le competenze svolte dagli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, non più riportati al comma 2, sono attribuite, con decreto del Presidente della Regione, ai Dirigenti generali dei Dipartimenti regionali per affinità di materia o di settore con i medesimi dipartimenti, ferma restando per l'anno 2001 la attuale collocazione nel bilancio dei relativi capitoli di spesa.

4. A decorrere dal primo gennaio 2002, alle spese concernenti la funzionalità degli uffici di cui al presente articolo e di quelli di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, posti alle dipendenze della Presidenza della Regione con sede a

Palazzo d'Orléans provvede la segreteria generale.

Nota all'art. 24, comma 2:

La tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento." Per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota risulta la seguente:

«Dipartimenti regionali ed uffici equiparati

Presidenza della Regione

Segreteria generale.

Ufficio legislativo e legale.

- Dipartimento regionale della protezione civile. Dipartimento regionale della programmazione.
 Dipartimento regionale degli affari extraregionali.
 Assessorato regionale delle attività produttive

Dipartimento regionale delle attività produttive.

Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana – Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana. Assessorato regionale dell'economia

- Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione.

Dipartimento regionale delle finanze e del credito.

Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità

– Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.

Dipartimento regionale dell'energia.

Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del

Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali.

- Dipartimento regionale del lavoro.

- Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative.

Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica

- Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale.

– Dipartimento regionale delle autonomie locali.

Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità

- Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale

- Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale.

Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricol-

– Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura.

Dipartimento regionale degli interventi per la pesca.

– Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali. Assessorato regionale della salute

- Dipartimento regionale per la pianificazione strategica.

- Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico.

Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente

Dipartimento regionale dell'ambiente.

Dipartimento regionale dell'urbanistica.

– Comando del corpo forestale della Regione Siciliana.

Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo - Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.».

Nota all'art. 24, comma 3:

Il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 reca "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione." ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 21 dicembre 2009, n. 59.

Nota all'art. 24. comma 4:

L'art. 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di persionamento.", così dispone:

"Organizzazione, funzioni e responsabilità di specifici uffici regio-

nali. - 1. Le determinazioni connesse agli adempimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, per la Segreteria generale, per gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e per l'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana sono assunte dal Presidente della Regione, su proposta, rispettivamente, del Segretario generale e dell'Avvocato generale.

2. L'ufficio di segreteria di Giunta, la Segreteria generale, gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e l'Ufficio legislativo e legale e gli uffici costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della presente legge alle dipendenze della Presidenza della Regione, con sede a Palazzo d'Orléans sono organizzati in conformità alla tipicità delle rispettive funzioni connesse alla realizzazione dell'attività di impulso, di indirizzo e di coordinamento, nonché alla tutela dei diritti e degli interessi della Regione, allo svolgimento dell'attività legislativa e di governo, previste dallo Statuto e dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70.

3. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta del dirigente generale dell'ufficio di segreteria di Giunta del Segretario generale e dell'Avvocato generale, informandone le organizzazioni sindacali, sono stabilite, per il personale degli uffici di cui al comma 2, le misure di speciali indennità di presenza, correlate alle prestazioni lavorative, pomeridiane, notturne e festive, in ragione delle qualifiche di appartenenza ed è individuato il personale che, in ragione delle

effettive esigenze, rende le predette prestazioni lavorative.

4. All'acquisto, manutenzione, riparazione delle apparecchiature anche di tipo informatico necessarie al funzionamento dell'ufficio di segreteria di Giunta della Segreteria generale, degli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e della sede di Catania della Presidenza della Regione, oltre che all'acquisto dei programmi e dei materiali di consumo relativi alle apparecchiature medesime provvede l'ufficio del sovrintendente di Palazzo d'Orleans, mentre per le missioni del personale che presta servizio presso gli stessi uffici e presso l'Ufficio legislativo e legale provvede la Segreteria generale.

5. Alla dotazione dei capitoli di bilancio da istituire per effetto delle disposizioni contenute nel comma 4 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di spesa esistenti nello stato di previsione della spesa - Amministrazione Presidenza,

Titolo I, Rubrica 2

6. A termini dell'articolo 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, le spese di cui al comma 4 costituiscono spese correnti di amministrazione ed i relativi capitoli di spesa sono compresi nell'apposito elenco numero 5 allegato alla

legge regionale 17 marzo 2000, n. 9.

7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 inerenti le materie di competenza dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, al personale dell'Assessorato medesimo si applicano, con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro e del dirigente generale del dipartimento finanze e credito, le disposizioni di cui al comma 3.».

LAVORT PREPARATORI

D.D.L. n. 520

«Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione, l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale».

Iniziativa gorvernativa: presentato dal Presidente della Regione, on. Raffaele Lombardo, su proposta dell'Assessore regionale per le ptonomie locali e la funzione pubblica, dott.ssa Caterina Chinnici il ¹⁰ febbraio 2010.

Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 19 febbra-2010.

«Norme per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Gucciardi, Barbagallo, Galvagno, Ammatuna, Fiorenza, Vitrano, Oddo, Lupo, Ferrara il 22 luglio 2008.

Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 24 settembre 2008 (abbinato nella seduta n. 93 del 10 marzo 2010).

Esaminati dalla Commissione nelle sedute nn. 89 del 23 febbraio 2010, 90 del 2 marzo 2010, 93 del 10 marzo 2010, 94 del 16 marzo 2010, 95 del 17 marzo 2010, 96 del 23 marzo 2010, 97 del 24 marzo 2010 e 98 del 7 aprile 2010.

Deliberato l'invio al 'Comitato per la qualità della legislazione'

nella seduta n. 97 del 24 marzo 2010.

Parere reso dal 'Comitato per la qualità della legislazione' nella seduta n. 42 del 7 aprile 2010.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 98 del 7 aprile 2010.

Relatore: Riccardo Minardo.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 174 dell'8 giugno 2010 e n. 179 del 22 giugno 2010.

Rinviato dall'Aula in Commissione 'Affari istituzionali' (I) nella seduta n. 179 del 22 giugno 2010, ai sensi dell'articolo 121 quater, comma 2, del Regolamento interno.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute nn. 111 del 29 giugno 2010, 112 del 30 giugno 2010, 113 dell'1 luglio 2010, 119 dell'8 settembre 2010, 120 del 14 settembre 2010, 122 del 21 settembre 2010, 126 del 13 ottobre 2010, 130 del 3 novembre 2010, 132 del 16 novembre 2010 e 148 del 2 febbraio 2011.

Deliberato l'invio alla Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta

п. 130 del 3 novembre 2010.

Parere reso dalla Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 199 dell'1 febbraio 2011.

Deliberato l'invio al 'Comitato per la qualità della legislazione' nella seduta n. 130 del 3 novembre 2010.

Parere reso dal 'Comitato per la qualità della legislazione' nella seduta n. 53 del 9 novembre 2010.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 148 del 2 febbraio 2011.

Relatore: Riccardo Minardo.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute nn. 229 del 23 febbraio 2011, n. 230 dell'1 marzo e n. 231 del 2 marzo 2011

Rinviato in Commissione nella seduta n. 233 dell'8 marzo 2011. Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 238 del 22 marzo 2011. Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 239 del 23 marzo 2011.

(2011.13.952)008